

L'associazione ha stretto un accordo con 4cLegal per creare un elenco di avvocati

Incarichi legali, ci pensa Anutel

Partnership per affidamenti trasparenti come chiede Anac

DI FRANCESCO TUCCIO*

L'affidamento degli incarichi legali rappresenta un momento delicato della vita amministrativa dei comuni e può dare luogo a fenomeni patologici, come risulta, sempre più spesso, dalla cronaca giudiziaria. Le linee guida Anac n. 12/2018, in coerenza con il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 2018 e con il costante orientamento della Corte dei conti, hanno indicato le modalità da seguire per affidare incarichi legali nel settore pubblico, prevedendo la formazione di appositi elenchi di avvocati e la realizzazione di un effettivo confronto concorrenziale in sede di affidamento.

Anutel, «grazie alla partnership con 4cLegal, può oggi mettere a disposizione dei comuni italiani i suoi associati tutto il supporto necessario per applicare i recenti orientamenti per gli affidamenti degli incarichi legali nell'area del contenzioso tributario. L'obiettivo è quello di semplificare il lavoro quotidiano degli operatori favorendo

processi tracciabili, trasparenti e imparziali, in linea con i principi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici e con i migliori canoni dell'azione amministrativa». In particolare, 4cLegal si occuperà di creare l'elenco di avvocati tributaristi di Anutel per i comuni associati e di svolgere, secondo le puntuali istruzioni ricevute di volta in volta dai comuni richiedenti, le procedure comparative per l'affidamento di incarichi legali di difesa dell'ente. Sarà poi ciascuno comune a valutare autonomamente le offerte ricevute e ad assegnare l'incarico al professionista ritenuto migliore. Si tratta della pratica del c.d. «beauty contest digitale», creata da 4cLegal e certificata quale presidio anticorruzione. Con questa operazione Anutel conferma il suo ruolo guida nella compliance degli enti pubblici e accresce il novero dei servizi resi ai suoi associati, puntando sull'innovazione in un'area nella quale si impongono ormai i più alti standard di trasparenza e prevenzione della corruzione. La scelta di 4cLegal è stata mossa dalla sua posizione di

leader italiano nelle soluzioni finalizzate alla selezione di professionisti secondo principi di trasparenza, concorrenza e prevenzione della corruzione e conferma il beauty contest digitale quale standard di mercato nel settore pubblico. La partnership, che prevede inoltre la possibilità per gli enti associati di estendere a tutti i settori di proprio interesse la gestione diretta dell'albo e delle procedure di affidamento a prezzi di convenzione particolarmente bassi, sarà presentata nel corso di eventi organizzati da Anutel sul territorio nazionale nei quali sono previsti momenti di formazione e confronto con gli operatori. «Si tratta», spiega Alessandro Renna, a.d. di 4cLegal, «di un passaggio fondamentale per il mondo pubblico italiano. L'accordo con Anutel permetterà una compliance sostanziale degli operatori pubblici in una materia su cui sono intervenuti, da ultimo con le linee guida Anac 12/2018, cambiamenti epocali».

*presidente Anutel

Comunicazione debiti entro il 30 aprile

Il Mef ha attivato, sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti, una nuova funzione che consente agli enti, in attuazione del comma 867 dell'art. 1 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) di comunicare l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

La nuova funzionalità consente:

- l'inserimento e la modifica dell'importo complessivo del debito scaduto e non pagato;
- la visualizzazione dello stock del debito scaduto e non pagato cumulativo degli enti di competenza rilevato da Pcc;
- il riepilogo dettagliato dello stock del debito scaduto e non pagato per singolo documento.

Si tratta di un importante adempimento, cui gli enti locali sono chiamati ad adempiere entro il termine del 30/4/2019.

La suddetta norma prevede infatti che tale comunicazione sia effettuata per il primo anno nel periodo tra il 1° e il 30 aprile 2019, prevedendo altresì una scadenza a regime, per gli anni futuri, al 31 gennaio di ciascun anno. L'obbligo di comunicazione permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso nel quale viene avviata la procedura attraverso la quale le amministrazioni ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio Tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinatario informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Considerato che, gradualmente, nel corso del 2018, tutti i comuni sono andati a regime con l'attivazione del sistema Siope+ per l'invio degli ordinativi informatici, l'invio del mese di aprile 2019 costituisce quindi l'unico adempimento imposto ai Comuni da tale norma. La comunicazione riveste particolare rilevanza, considerato che il mancato invio, così come la mancata pubblicazione dei dati relativi all'ammontare complessivo dei debiti e il mancato invio delle informazioni relative al pagamento delle fatture, determina l'obbligo di istituire a partire dall'anno 2020 un apposito "Fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali", di un ammontare pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, anche nel caso in cui il debito risulti ridotto del 10% rispetto all'anno precedente e risultino rispettati i tempi di pagamento. Nel loro complesso le norme sulla tempestività dei pagamenti e sulla riduzione dei debiti commerciali introdotte dalla legge 145/2018 richiedono una attenta e puntuale gestione dei documenti presenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei crediti, nonché la necessità di intervenire sugli stessi, sia per ripulire situazioni pregresse all'introduzione del Siope+ rimaste aperte, ancorché già pagate, sia per la gestione delle eventuali sospensioni, per le quali proprio in questi ultimi giorni è stata attivata sulla Pcc specifica procedura.

Le pesanti sanzioni previste impongono agli enti di intervenire con urgenza e di assumere la piena consapevolezza della necessità di operare fin da subito tutti i necessari correttivi che, se non attivati nel corso dell'esercizio 2019, condizioneranno gravemente la gestione degli esercizi futuri.

Elena Brunetto - componente Osservatorio tecnico e docente Anutel

Lo dice la Ctp di Parma. Il principio vale per Imu e Tasi

Servizi idrici integrati, gli immobili pagano l'Ici

DI DANIELA FERRARI*

Gli immobili utilizzati da una società per azioni che ha in concessione il servizio idrico integrato, destinati alla gestione di tale servizio e utilizzati come depositi di acquedotto e impianto di depurazione delle acque reflue, sono assoggettati ad Ici (e conseguentemente Imu/Tasi). Con la sentenza n. 382/2018, la commissione Tributaria provinciale di Parma ha infatti respinto il ricorso di una società che per il comune resistente effettuava in concessione la gestione del servizio idrico integrato.

Nel ricorso presentato si sosteneva che i beni oggetto di accertamento Ici 2011 erano in proprietà di un'altra società privata a parziale partecipazione pubblica e che gli stessi erano entrati nella piena proprietà della ricorrente con atto notarile stipulato solo nell'anno 2016, pur avendone l'utilizzo e l'autonomia gestione dal 2011 per affidamento diretto in house providing avvenuto con atto dell'Autorità di ambito territoriale competente.

Il comune produceva memoria difensiva nella quale precisava che: a) l'accertamento riguardava immobili di categoria D insistenti su aree demaniali e non aveva come oggetto le aree demaniali stesse.

I predetti fabbricati accertati insistevano su aree demaniali, essendo le reti acquedottistiche appartenenti ai beni demaniali (artt. 822 e 824 del codice civile); b) il servizio svolto dalla ricorrente riguardava la concessione del servizio idrico integrato, da cui conseguiva la soggettività passiva d'imposta.

Infatti la Corte di cassazione, con diverse sentenze, ha affermato che i negozi relativi all'utilizzazione dei beni facenti parte del demanio pubblico, qual è il servizio idrico integrato, danno luogo ad atti di concessione in godimento temporaneo; c) pertanto, essendo la società ricorrente, concessionaria di beni insistenti su aree demaniali, ne consegue la soggettività passiva Ici ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 504/92: «Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario».

La tesi del comune ha prevalso e il collegio, infatti, ha rigettato il ricorso.

Le motivazioni espresse nella sentenza rilevano come il servizio effettuato per conto del comune dalla società ricorrente sia da configurarsi come una concessione per la gestione del servizio idrico integrato, da cui consegue un diritto reale d'uso dei manufatti in cui viene svolto il servizio affidato, con decorrenza dalla data di concessione. Inoltre, essendo in presenza di una concessione su aree demaniali, ne deriva che, per i fabbricati insistenti sull'area, soggetto passivo dell'Ici è il concessionario, come statuito dall'art. 3, comma 2, dlgs 504/92, modificato dall'art. 18, comma 3, legge n. 388/2000.

La Commissione ricorda che le reti costituenti il servizio idrico integrato fanno parte dei beni demaniali (artt. 822 secondo comma e 824 primo comma del codice civile) e che i beni utilizzati dal concessionario rientrano nella sfera dei cespiti soggetti ad Ici, come da consolidata giurisprudenza della Suprema corte.

*docente Anutel

Pagina a cura di Christian Amadeo - Ufficio Stampa

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali

ANUTEL

Equità Fiscale per il Cittadino

SEDE NAZIONALE

Via Comunale della Marina, 1
88060 MONTEPAONE (CZ)
Tel. 0967.486494 - www.anutel.it